



STATUTO
DEL
COMUNE DI OLCENENENGO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22.04.2020

I N D I C E

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 - Territorio e sede comunale
- Art. 3 – Finalità e compiti
- Art. 4 – Rapporti con altri enti territoriali e forme di cooperazione
- Art. 5 – Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 7 – Organi

Capitolo I – Il Consiglio Comunale

- Art. 8 – Consiglio Comunale
- Art. 9 – Elezioni – Composizione – Durata
- Art. 10 – Competenze ed attribuzioni
- Art. 11 - Convocazione del Consiglio e deposito degli atti
- Art. 12 – Linee programmatiche per il mandato amministrativo
- Art. 13 – Definizioni delle linee programmatiche
- Art. 14 – Funzioni e doveri del Consigliere Comunale
- Art. 15 – Dimissioni e decadenza del Consigliere
- Art. 16 – I gruppi consiliari
- Art. 17 - Regolamento interno

Capitolo II – La Giunta Comunale

- Art. 18 – Nomina e composizione della Giunta
- Art. 19 – Funzionamento della Giunta
- Art. 20 – Competenze della Giunta Comunale
- Art. 21 – Dimissioni dalla carica di Assessore
- Art. 22 – Deleghe e incarichi
- Art. 23 – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

Capitolo III – Il Sindaco

- Art. 24 – Elezione e durata in carica
- Art. 25 – Attribuzioni quale organo di amministrazione
- Art. 26 – Il Vice Sindaco

TITOLO III – ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capitolo I – Il Segretario Comunale

- Art. 27 – Segretario Comunale
- Art. 28 – Funzioni attribuite al Segretario Comunale

Capitolo II – Organizzazione degli uffici e personale

- Art. 29 – Struttura
- Art. 30 - Responsabili dei servizi

Capitolo III – Servizi

- Art. 31 – Servizi pubblici locali – Forme di gestione

TITOLO IV – CONTROLLO INTERNO

- Art. 32 – Revisore del conto

TITOLO V – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Capitolo I – Forme collaborative

Art. 33 – Principi

Art. 34 – Convenzioni

Art. 35 – Unione di Comuni

Art. 36 – Accordi di programma

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37 – Partecipazione

Art. 38 – Pubblicità e trasparenza

Art. 39 – Diritti di accesso

TITOLO VII – FUNZIONE NORMATIVA

Art. 40 – Statuto

Art. 41 – Regolamenti

Art. 42 – Entrata in vigore

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Olcenengo è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato e del presente Statuto
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo e dalla frazione "Strella"
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 16,50 confinante con i comuni di Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Quinto Vercellese, San Germano Vercellese, Vercelli.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo, piazza A. Gramsci numero civico 2
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi di necessità e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed obiettivi della Carta Costituzionale, garantisce la piena partecipazione dei cittadini singoli od associati alle scelte politiche ed all'attività amministrativa; riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana, in particolare attua nei vari settori, il principio di parità tra uomo e donna.
2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.
3. Il Comune tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
4. Il Comune tutela il patrimonio storico e artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.
5. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei vari settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

6. L'iniziativa privata è libera nel rispetto della legge. Il Comune la tutela nelle sue varie espressioni e ne garantisce un equilibrato sviluppo nelle sue forme produttive con adeguati piani di insediamento da prevedersi negli strumenti urbanistici ed in piani territoriali.
7. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
8. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi della collettività comunale.

Art. 4

Rapporti con altri enti territoriali e forme di cooperazione

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con le Unioni di Comuni, con la Provincia e la Regione Piemonte sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune può delegare nelle forme di cui al successivo Titolo III alle forme associative tra Enti Locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione dei servizi, quando la dimensione comunale non ne consenta una gestione ottimale.
4. Il Comune nell'ambito delle proprie funzioni favorisce la cooperazione, lo scambio tra popoli e può intraprendere iniziative di gemellaggio con Comuni italiani e altre comunità, in Europa e nel Mondo, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, organizzando scambi e visite culturali, ricevendo delegazioni, ecc.

Art. 5

Albo pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc).si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico dell'Ente www.comuneolcenengo.it nell'ambito dell'apposita sezione "Albo Pretorio".
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Olcenengo " e con il suo stemma.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali potranno essere disciplinati da un apposito Regolamento

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 9 Elezioni – Composizione – Durata

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.10 Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandatagli dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e legalità onde garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale, Unioni di Comuni e di ogni altro Ente Locale.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 11 Convocazione del Consiglio e deposito degli atti

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazioni inerenti il Bilancio di previsione ed il Rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie in ogni altra ipotesi.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, mediante un preavviso di almeno 24 ore.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie tre giorni prima, fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti comunali.
5. La convocazione del Consiglio comunale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione, comprensiva dei pareri di legge.
6. La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune ovvero tramite pec o tramite mail.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio on line e pubblicato sul sito internet del Comune per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, dispone l'affissione di appositi manifesti.
9. Il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali dovrà essere effettuato 24 ore prima dell'ora di svolgimento del Consiglio. Gli atti saranno visibili nelle ore d'ufficio.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 12

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 13

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispone un documento descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Le linee programmatiche devono essere presentate al Consiglio, per la sua presa d'atto, entro centoventi giorni.

Art. 14

Funzioni e doveri del Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità alla quale costantemente risponde ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.
4. Possono svolgere, su diretta attribuzione del Sindaco, l'incarico di seguire particolari servizi, al fine di rendere più efficace la presenza dell'amministrazione comunale nei contatti con i

- privati, enti o uffici esterni al Comune, nel perseguire gli obiettivi caratterizzanti il programma, e per l'esame delle varie questioni interessanti l'amministrazione medesima.
5. I suddetti Consiglieri dovranno sempre riferire sull'attività svolta e sui problemi inerenti al proprio incarico, al Sindaco.
 6. Tale incarico potrà essere sempre modificato o revocato.
 7. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, secondo le norme vigenti in materia.
 8. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte, qualora queste siano istituite.

Art. 15

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolate dalla legge.
 2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
- In tal caso, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 17

Regolamento interno

1. Ulteriori norme di specificazione relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale potranno essere disciplinate da apposito Regolamento.

CAPITOLO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

Nomina e composizione della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco tra i cittadini facenti parte del Consiglio, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
Il Sindaco può nominare, altresì, un (1) assessore esterno in possesso dei requisiti ad assumere la carica di Consigliere.
La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori previsti dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco.
3. Il Sindaco dà comunicazione degli assessori nominati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale ha facoltà di stabilire l'ordine del giorno, tenuto conto negli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica, compreso il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice-Sindaco ovvero da chi lo sostituisce legalmente.
5. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico.
6. La votazione è palese, salvo nei casi espressamente stabiliti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale della seduta, in mancanza di diversa esplicita indicazione, le votazioni si intenderanno fatte in forma palese.
7. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 20

Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collegialità.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 21
Dimissioni dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, ed hanno effetto immediato.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di organizzazione ogni qualvolta per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco può attribuire a Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
4. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 23
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

CAPITOLO III

IL SINDACO

Art. 24

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio; rappresenta il Comune, di cui è il legale rappresentante.

2. Il Sindaco:

- a) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- b) provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività;
- c) convoca e presiede la Giunta comunale, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- d) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare, il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore dell'Amministrazione o a specifici progetti;
- e) esercita le funzioni di competenza statale, attribuitegli quale Ufficiale del Governo nelle materie previste dall'art. 54 T.U.E.L. ed adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- f) in quanto rappresentante legale dell'Ente, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 25

Attribuzioni quale organo di amministrazione

1. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione.
2. Svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) rappresenta l'Ente e, previa deliberazione della Giunta, può promuovere o resistere alle liti, stando in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di ogni ordine e grado come attore o convenuto;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - f) impartisce direttive generali al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali sentita la Giunta Comunale;
 - h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni, aziende speciali in cui partecipi il Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e secondo gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000;
- j) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- k) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 26

Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni vengono svolte dall'altro Assessore.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPITOLO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Segretario Comunale

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della trasparenza, separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione amministrativa, tecnica, contabile, spettanti al segretario comunale e ai dipendenti considerati apicali nella struttura dell'Ente e comunque responsabili dei servizi.
3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal Sindaco.

Art. 28

Funzioni attribuite al Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei relativi verbali.
2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 29 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 30 Responsabili dei servizi

I Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

1. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
2. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'Ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo Statuto e i regolamenti espressamente non riservino ad altri organi.
4. Ai sensi dell'art. 110 TUEL, la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Tali incarichi sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

CAPITOLO III

SERVIZI

Art. 31 Servizi pubblici locali – Forme di gestione

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza organizzativa e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione.
4. I servizi pubblici locali possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia quando per le caratteristiche e la modesta entità del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda.
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di più servizi a rilevanza economica o imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, per la particolare natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 32

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. I revisori non possono essere revocati se non per giusta causa.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nella legge e/o nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

CAPITOLO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 33

Principi

1. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici locali, per il conseguimento di uno o più obiettivi d'interesse comune avvalendosi degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Possono essere gestite in forma associata funzioni amministrative, anche attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi, aziende o società.

Art. 34
Convenzioni

1. Il Comune per lo svolgimento di determinate attività e servizi, o per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, o per la realizzazione di iniziative e programmi speciali, può stipulare apposite convenzioni con altri Enti.
2. Le convenzioni contenenti tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la loro realizzazione, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 35
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 36
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.
3. L'accordo deve prevedere, oltre alle finalità perseguite, i tempi e le modalità delle attività preordinate alla sua realizzazione, i costi, le fonti di finanziamento, le regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti e le forme per l'attuazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori. Dovrà inoltre assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 37
Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, all'attività amministrativa, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, privilegia le libere forme associative e le organizzazione di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi.

Art. 38

Publicità e Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Tutti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.
3. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome o speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.
4. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme di legge o di regolamento.

Art. 39

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
4. Il regolamento disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 40

Statuto

1. Il presente Statuto comunale sostituisce a tutti gli effetti di legge lo Statuto vigente.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Art. 41

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 42
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto:
 - a. pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione;
 - b. affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi;
 - c. inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.